

Determina del Direttore Regionale 19 ottobre 2006, n. 2494 ⁽¹⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 ottobre 2006, n. 30, suppl. ord. n. 4.

Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali ⁽²⁾.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione attività produttive.

Il Direttore regionale

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" la quale, all'art. 113, prevede finanziamenti regionali ai programmi, finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali, presentati dai comuni;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 113 della citata legge regionale n. 4/2006 a norma del quale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che disciplini:

- a) le modalità per la presentazione dei programmi;
- b) i criteri e le modalità per la selezione di tali programmi e per la formazione della relativa graduatoria;
- c) l'individuazione delle spese ammissibili, l'individuazione dei criteri di determinazione dei finanziamenti nonché le modalità per la loro concessione;

Visto il Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative dell'art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 ai fini del finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali";

Accertato che a copertura degli oneri finanziari è stato istituito l'apposito Capitolo B32515 "Investimenti a sostegno della valorizzazione e del potenziamento dei centri commerciali naturali" il quale, per l'esercizio finanziario 2006, presenta una disponibilità pari a € 980.000,00;

Ritenuto di dover approvare l'allegato A, facente parte integrante della presente determinazione, concernente "Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali";

Determina

- di approvare l'allegato A, facente parte integrante della presente determinazione, recante "Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali".

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avviso pubblico

Finanziamento dei programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali

Parte I

Notizie per la presentazione della domanda

Articolo 1

Finalità e soggetti beneficiari.

La Regione Lazio, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento regionale finanzia i programmi dei Comuni del Lazio diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali così come definiti all'art. 113, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.

Articolo 2

Obiettivi e contenuto dei programmi comunali.

Sono finanziabili i programmi che perseguono i seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;

b) la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo;

c) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

d) la valorizzazione delle attività economiche, con priorità per le forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti;

e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;

g) la costituzione di organismi di gestione unitaria dei centri commerciali naturali che ne garantiscano lo sviluppo, il potenziamento e l'evoluzione nel tempo;

h) la crescita e l'associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali attraverso lo sviluppo di centri commerciali naturali;

i) la collaborazione con altri enti locali e con amministrazioni operanti a livello locale.

I programmi comunali devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi costi al lordo e al netto dell'IVA. I suddetti programmi devono altresì prevedere, ai fini della realizzazione degli interventi, la stipula di apposite convenzioni fra l'ente beneficiario del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del commercio rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni, nonché altri soggetti pubblici o privati quali in particolare:

a) società, anche in forma cooperativa, e loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti alle unioni volontarie e altre forme di commercio associato a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese, con l'eventuale partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali e funzionali;

b) associazioni dei consumatori;

c) organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti.

I programmi comunali e le domande di ammissione ai finanziamenti regionali, redatte su carta intestata e debitamente sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale, devono essere inviate in busta chiusa all'indirizzo sotto riportato e devono pervenire entro il termine perentorio di gg. 15 dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Parte II

Notizie per l'ottenimento del contributo

Articolo 4

Istruttoria e valutazione dei programmi.

All'istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la Direzione regionale alle Attività produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione il quale redige la

graduatoria di quelli ammessi ai finanziamenti regionali. A parità di punteggio si segue l'ordine di presentazione delle domande.

La graduatoria è approvata dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, salvo delega al Direttore della Direzione regionale alle Attività produttive ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Articolo 5

Criteria per la valutazione dei programmi.

I programmi comunali sono valutati attribuendo i seguenti punteggi alle azioni e agli interventi proposti:

- a) costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale, punti 10;
- b) riqualificazione urbana mediante:
 - 1) azioni di marketing territoriale punti 20;
 - 2) interventi di arredo urbano, punti 10;
 - 3) azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici, punti 10;
 - 4) interventi finalizzati all'incremento dei flussi turistici, punti 15;
 - 5) azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche, punti 10;
- c) potenziamento delle infrastrutture mediante:
 - 1) interventi migliorativi sulla viabilità, punti 10;
 - 2) interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico, punti 10;
 - 3) interventi in materia di parcheggi punti 15;
- d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni, punti 20;
- e) interventi migliorativi in materia di logistica punti, 20;
- f) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell'area interessata, punti 15;
- g) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, punti 20;
- h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore, punti 20;
- i) azioni di partnership con enti locali e altre amministrazioni operanti a livello locale, punti 20.

Articolo 6

Spese ammissibili ai finanziamenti.

Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi diretti:

- a) alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni al coperto o all'aperto finalizzati alla valorizzazione del centro commerciale naturale;
- b) al miglioramento dell'arredo urbano relativo all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
- c) al miglioramento dell'illuminazione pubblica relativa all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
- d) al miglioramento della viabilità e del trasporto pubblico relativi all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
- e) al coordinamento delle attività concernenti iniziative promozionali, vendite promozionali, saldi e servizi collettivi;
- f) alle strategie di sviluppo e coordinamento di servizi comuni;
- g) alla promozione e al coordinamento delle iniziative;
- h) all'ampliamento di parcheggi a servizio dell'area comprensiva del centro commerciale naturale;
- i) al coordinamento delle strategie di marketing urbano e territoriale;
- l) al rifacimento delle facciate di immobili destinati al commercio in sede fissa, alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività turistica e all'artigianato locale;
- m) alla sistemazione delle vetrine;
- n) alle attività promozionali;
- o) alle spese di gestione dell'organismo unitario gestore del centro commerciale naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
- p) al rifacimento della pavimentazione delle aree mercatali nonché alla sistemazione dei banchi, delle tende e dei chioschi;
- q) allo sviluppo della strategia dei servizi comuni.

Articolo 7

Entità delle risorse.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad € 980.000,00 e gravano sul capitolo B32515 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006.

Articolo 8

Natura, misura e cumulabilità dei finanziamenti.

I finanziamenti regionali consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo totale delle spese sostenute per interventi ritenuti ammissibili ed effettivamente realizzati entro il termine di dodici mesi a partire dalla

data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, comunque, per un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00.

I finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sono cumulabili con provvidenze erogate da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 9

Erogazione dei finanziamenti.

A seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti, la Regione provvede a erogare il 50% del relativo importo previo invio da parte dell'ente beneficiario della documentazione attestante l'avvio della fase esecutiva del programma. Il restante 50% è erogato a seguito della certificazione di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall'ente beneficiario, comprensiva delle fatture delle spese sostenute.

Articolo 10

Partecipazione finanziaria degli enti beneficiari.

I Comuni sono tenuti a finanziare parte delle spese sostenute dai soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma utilizzando risorse proprie pari ad almeno il 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla Regione, pena la revoca della concessione del finanziamento stesso.

Articolo 11

Controlli.

La Regione effettua idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

Articolo 12

Revoca dei finanziamenti.

Ove il soggetto beneficiario non realizzi interamente il programma presentato, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti e al conseguente recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La Regione procede, altresì, alla revoca della concessione dei finanziamenti qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 10, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari.

In tale caso le somme eventualmente già erogate vengono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali.